

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 431)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1964 (V. Stampato n. 737)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TRABUCCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 1964*

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia
al Fondo Monetario Internazionale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni di dollari.

Art. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 3.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.